

75.8. SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI E PATROCINIO LEGALE

I principi di carattere processuale contenuti nell'articolo 9 del decreto legislativo mirano a risolvere i dubbi sorti in merito all'applicabilità della sospensione feriale dei termini a talune fattispecie e a superare il contrasto giurisprudenziale sorto tra i giudici di merito in ordine alla necessità della difesa tecnica in alcune fasi delle procedure concorsuali. Il comma 1 dell'art. 9 stabilisce il principio generale dell'inapplicabilità della cosiddetta "sospensione feriale" ai termini previsti nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza e costituisce ampliamento - anche a chiarimento - della parallela disposizione attualmente vigente. Pertanto, la sospensione feriale dei termini non si applica nei procedimenti disciplinati dal Codice, a meno che non sia espressamente disposta.

Il comma 2 dell'art. 9 stabilisce invece il principio della obbligatorietà della difesa tecnico-legale nelle procedure concorsuali e costituisce conferma del principio generale previsto dal codice di procedura civile, così come letto dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 47/1971 e n. 188/1980. Il patrocinio del difensore è dunque considerato di norma come obbligatorio, salvo i casi in cui non sia previsto diversamente.

75.9. COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Il decreto attuativo recepisce all'art. 10 le disposizioni previste dalla legge delega in tema di notificazioni nelle procedure concorsuali.

Il primo comma sancisce il principio in base al quale tutte le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza devono essere effettuate obbligatoriamente **con modalità telematiche**.

I commi 2 e 3 dell'art. 10 stabiliscono il **domicilio** a cui le comunicazioni devono essere validamente notificate, prevedendo che:

- nei confronti di imprese e professionisti tenuti per legge a dotarsi del domicilio digitale, le comunicazioni devono essere indirizzate al domicilio risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (**INI-PEC**);
- nei confronti del debitore, dei soggetti non tenuti all'obbligo dell'indirizzo digitale o dei soggetti non residenti, le comunicazioni devono essere indirizzate al **domicilio digitale appositamente assegnato dagli organi della procedura** ed esclusivamente dedicato alla stessa procedura;
- nei confronti di soggetti che, pur essendone obbligati, risultino privi del domicilio digitale, le comunicazioni devono essere effettuate **esclusivamente mediante deposito in cancelleria**.

L'art. 10 del decreto prevede poi al quarto comma l'obbligo in capo agli organi delle procedure concorsuali di conservare **tutti i messaggi elettronici inviati e ricevuti** per l'intera durata della procedura e per i due anni successivi alla chiusura della stessa.

Il quinto comma dell'art. 10 stabilisce inoltre che, ai fini della validità ed efficacia delle comunicazioni telematiche, il **servizio elettronico di recapito certificato** di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, è equiparato alla posta elettronica certificata.

Infine, il sesto comma dell'art. 10 stabilisce che le spese per l'attivazione del domicilio digitale sono poste a carico dei creditori concorsuali.

75.10. PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

75.10.1. Il concetto di allerta

Nel suo normale ciclo di vita, l'impresa può incorrere in periodi di crisi. Individuare per tempo quelli che possono esserne i segnali è una necessità: se la crisi è monitorata tempestivamente e con gli opportuni provvedimenti può essere risolta e, a volte, rappresentare anche una opportunità di crescita.

Il concetto di crisi, per gli imprenditori, è complesso da affrontare; molti di essi mostrano un atteggiamento di rigetto nei confronti di questa eventualità e hanno una sostanziale difficoltà ad ammettere il declino, almeno fintanto che non assuma una rilevanza tale che la crisi non può più essere occultata. Le crisi, infatti, sono in genere **precedute da fasi di peggioramento della situazione** che, se tempestivamente diagnosticate ed affrontate, consentono di fermare il processo degenerativo ed innescare una inversione di rotta (c.d. *turnaround*). Spesso le crisi si manifestano non perché siano inevitabili, ma perché le imprese non riescono a cogliere i **segnali di allarme**, non sono in grado di limitare gli effetti dannosi e soprattutto di monitorare le minacce per prevenirle.

È in questo contesto che il legislatore con la Legge delega n. 155/2017 ha voluto introdurre nell'ordinamento italiano le **"procedure di allerta"**, intese come **strumento finalizzato** a supportare gli amministratori e gli organi preposti al controllo delle società **nell'individuazione dei primissimi segnali di crisi**.

0001738693 SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA 2021

Wolters Kluwer - 2021

© Wolters Kluwer Italia

L'emersione della crisi non spetta più solo all'**imprenditore** e all'**impresa**, ma sono individuati altri soggetti legittimati. Da un lato gli **organi di controllo societario**, quindi il collegio sindacale, il revisore contabile e la società di revisione e, dall'altro, alcuni **creditori qualificati**. Tra questi soggetti è senza dubbio il collegio sindacale a ricoprire il ruolo di principale percettore dei segnali di crisi in quanto organo demandato alla vigilanza. Ciò è confermato dal rilevante ampliamento della platea di società che dovranno obbligatoriamente, con il nuovo Codice, introdurre l'organo di controllo nella propria *governance*.

I soggetti legittimati a dare l'allerta

75.10.2.

Sono soggetti legittimati dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza a dare l'allerta:

- **organi di controllo societari**: con questa espressione si intendendo il **collegio sindacale**, il **revisore contabile** e la **società di revisione**, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni (art. 14 c.c.i.);
- **creditori pubblici qualificati**: questi soggetti, individuati ai sensi dell'art. 15 c.c.i., sono rappresentati dall'**Agenzia delle entrate**, dall'**Istituto nazionale della previdenza sociale** e dall'**Agenzia della riscossione** (art. 15 c.c.i.).

Si assiste ad una forte valorizzazione della funzione di vigilanza societaria con l'**allargamento della platea degli enti societari obbligati a forme legali di controllo**. La nomina dell'organo di controllo societario (**collegio sindacale o sindaco unico**) o del revisore diventa infatti obbligatoria, per le società a responsabilità limitata, se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti tre limiti (si tratta di **condizioni alternative**, non di condizioni concorrenti):

- **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro** (pari a meno del 50% del previgente limite di 4,4 milioni di euro);
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro** (pari a meno del 25% del previgente limite di 8,8 milioni di euro);
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità** (pari al 20% del precedente limite di 50 unità).

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

L'introduzione di queste nuove soglie rappresenta un riconoscimento particolarmente significativo dell'utilità degli organi di controllo per il corretto funzionamento del sistema.

Si tratta di una modifica destinata a cambiare i comportamenti degli amministratori delle imprese medie, ma soprattutto piccole e micro che sino ad oggi hanno rinviato l'obbligo di attrezzarsi con adeguati sistemi di controllo, se non addirittura con adeguati sistemi contabili e gestionali. È solo il caso di richiamare la Norma di comportamento 1.1 emessa dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per il collegio sindacale, la quale stabilisce che il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila affinché il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento.

Incubazione della crisi e allerta interna "informale"

75.10.3.

È possibile individuare la tipica scansione temporale delle situazioni che solitamente si presentano quando una azienda entra in crisi. A ciascuna fase è possibile associare le azioni che i soggetti preposti a gestirla devono compiere man mano che le difficoltà si presentano.

La prima fase di **incubazione della crisi** può considerarsi fisiologica in quanto vi incorre strutturalmente qualsiasi impresa e si manifesta con la rilevazione di inefficienze gestionali o produttive.

L'organo di controllo societario vigilerà sul comportamento dell'organo amministrativo assicurandosi - prima di tutto - del fatto che sia implementato un **adeguato assetto organizzativo** e quindi:

- in primo luogo, che il **sistema contabile** sia correttamente implementato e alimentato, in grado non solo di fornire **dati patrimoniali, economici e finanziari consuntivi con periodicità**, ma anche di **predisporre dati previsionali** che permettano agli organi amministrativi e, quindi, in seconda battuta anche agli organi di controllo, la verifica della sussistenza della continuità aziendale e l'implementazione tempestiva di misure industriali o finanziarie utili;
- in secondo luogo, che vi sia un **adeguato disegno, funzionamento e monitoraggio del S.C.I. - Sistema di Controllo Interno** così che sia possibile considerare attendibili i dati forniti periodicamente dalla società in conformità al precedente punto.

Se la vigilanza sugli assetti societari era già ad oggi prevista dai principi di riferimento, questa viene ora ad assumere ancora maggiore importanza al fine di verificare tempestivamente, a tutto favore dell'azienda e a garanzia della continuità della gestione, i parametri e le soglie individuate quali rile-

0001738693 SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA 2021

Wolters Kluwer - 2021

vanti, come previsto dall'art. 13 c.c.i. (*Indicatori della crisi*). Il superamento di questi ultimi parametri, infatti, farebbe scivolare l'azienda nelle fasi successive dell'allerta. La crisi potrà essere solo inizialmente gestita internamente, in questa fase e nella successiva, essendo stato appositamente previsto il dovere per gli organi di controllo societari di coinvolgere nel processo, come si vedrà nel dettaglio infra, un soggetto del tutto esterno e terzo col ruolo di "facilitatore del *turnaround*". Letteralmente, a norma dell'art. 14, comma 1, prima parte c.c.i. (*Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari*), gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di **verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente**, assumendo le conseguenti idonee iniziative se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, **se sussista l'equilibrio economico-finanziario** e quale sia il **prevedibile andamento della gestione**.

È indispensabile che gli amministratori - specialmente nelle realtà di dimensioni medie e piccole cui la nuova disciplina impone di istituire un sistema di vigilanza e di controllo contabile - imparino a comprendere e a valorizzare l'importanza del ruolo degli organi di controllo societario, in particolare del **collegio sindacale**, dei loro nuovi **doveri**, valutando altresì anche la portata dei nuovi **poteri** loro riconosciuti.

75.10.4. Gli indicatori della crisi

In attuazione dei principi di cui all'art. 4, comma I, lett. c) e h), della Legge delega n. 155/2017, l'art. 13 individua i c.d. **indicatori della crisi** negli **equilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta.

Gli indicatori della crisi sono costituiti da più indici, che dovranno essere coordinati per fondare un giudizio prognostico sulla sussistenza di fondati indizi di crisi.

La **funzione** di tali indici è quella di evidenziare l'incapacità dell'impresa ad assicurare:

- a. la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi;
- b. la continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi, per i sei mesi successivi.

L'art. 13, comma 2, c.c.i.i. è stato incaricato di elaborare appositi indici in grado di assolvere alla funzione di rilevare i significativi indizi di crisi, con un documento che, al momento della stampa del volume, deve essere ancora recepito in un decreto del MISE.

L'organo ha così definito un percorso di autodiagnosi dell'impresa che impone la disamina dei seguenti passaggi, da considerarsi:

- a. la presenza di un patrimonio netto positivo e almeno pari al minimo di legge,
- b. l'assenza di reiterati e significativi ritardi di pagamento, che risultano rilevanti se, alternativamente:
 - i) comportino non episodiche azioni esecutive da parte dei creditori;
 - ii) l'interruzione delle forniture o pagamenti a vista, con pregiudizio per gli approvvigionamenti;
 - iii) si verificano in via ricorrente ritardi superiori a 30 giorni per i tributi, i contributi e delle retribuzioni;
 - iv) quando i ritardi riguardano gli istituti di credito con un ritardo di 90 giorni e comportano la revoca degli affidamenti ovvero la decadenza dal beneficio del termine.

Se questa prima diagnosi ha avuto esito positivo, si deve procedere ad altre verifiche.

In presenza di un patrimonio netto positivo e in assenza di ritardi reiterati e significativi, occorre verificare che il debito sia sostenibile per almeno i sei mesi con un indicatore specifico costituito dal DSCR (*debt service coverage ratio*) a 6 mesi almeno pari a 1.

Il DSCR è indice costituito dal rapporto tra i flussi al servizio del debito ed il debito da pagare.

Se DSCR non è disponibile o i dati per costruire l'indice non sono affidabili, si ricorre, a 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che devono essere superati perché possano ricorrere significativi indizi di crisi.

Si tratta dell'ultimo livello di rilevazione ed è costituito dai seguenti indici:

- a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- b. indice di *leverage* o di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- c. indice di ritorno liquido dell'attivo in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
- d. indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- e. di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra esso e l'attivo.

Ciascuno di questi indici viene poi declinato all'interno di un particolare settore di attività economica che ne definisce le diverse soglie di rilevanza per la rilevazione della crisi.

0001738693 SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA 2021

Wolters Kluwer - 2021

© Wolters Kluwer Italia

Altri indici significativi sono già indicati dalla legge. Il comma 1, art. 13, infatti, individua due ‘indici significativi’: la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Gli indici saranno **rielaborati** con **cadenza triennale** dal **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili**, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.

Gli **indici** dovranno sempre essere **sottoposti all’approvazione del MISE**.

Il **Consiglio nazionale** dei commercialisti ha elaborato **elabori** specifici **indici** con riferimento a particolari tipologie di imprese, quali:

1. per le **start-up innovative** di cui al D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito dalla L. 17/12/2012, n. 221 e per le PMI innovative, va verificata la capacità di ottenere le risorse finanziarie anche da terzi e la prosecuzione dell’attività di studio e di sviluppo;
2. per le **società in liquidazione** e le **imprese costituite da meno di due anni**, rilevano il rapporto tra il valore di realizzo dell’attivo liquidabile e il debito complessivo della società, i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti e il DSCR inferiore ad 1;
3. per le **imprese costituite da meno di due anni**, a condizione che esse non siano succedute ad altre nell’esercizio dell’impresa o nella gestione dell’azienda, gli indici sono limitati al solo patrimonio netto negativo.

La rilevazione degli indici deve avvenire con **periodicità almeno trimestrale**. Il che è coerente con l’obbligo, emergente dall’art. 14 in capo all’organo amministrativo, di valutare costantemente l’equilibrio finanziario, nonché con il presupposto per il riconoscimento delle misure premiali di cui all’art. 25 della presentazione agli OCRI dell’istanza di composizione assistita entro tre mesi dal superamento degli indici.

Vista la specificità delle singole imprese, che potrebbe rendere gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi, il terzo comma dell’art. 13 c.c.i. prevede che **l’impresa, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, possa dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici** elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, **discostarsene ed indicarne altri**, ritenuti più idonei. In tal caso, un **professionista indipendente attesterà** l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa e, a partire dall’esercizio successivo, l’impresa sarà “valutata” sulla base di questi diversi indici.

Maturazione della crisi e allerta interna “formale”

75.10.5.

Se la situazione di difficoltà riscontrata dall’azienda che si è descritta nella prima fase non trova soluzione, si passa alla seconda fase della crisi comunemente classificata in dottrina come quella di **“maturazione della crisi”**. Gli organi di controllo, in particolare il collegio sindacale, sono in questo caso chiamati a valutare se porre in essere un **sistema di “allerta interna”**, assicurandosi che gli amministratori siano coscienti della sussistenza di una criticità più rilevante rispetto alla fase precedente e della necessità di intraprendere un percorso specifico per evitare la degenerazione della situazione di crisi. Gli organi di controllo sono chiamati a norma dell’art. 14, comma 1, seconda parte, c.c.i. (*Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari*) a **segnalare immediatamente** allo stesso organo amministrativo **l’esistenza di fondati indizi della crisi**.

Più in particolare, la **segnalazione** deve essere **motivata**, fatta **per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione**, e deve contenere la **fissazione di un congruo termine**, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. Si tratta a tutta evidenza di un intervento molto diverso rispetto a quello della precedente fase. In questo caso la dialettica tra gli organi di controllo e l’organo amministrativo non è più riconducibile alla attività ordinaria, ma assume un carattere volutamente formale. Il collegio e, qualora intervengano il revisore o la società di revisione, sono sostanzialmente contrapposti agli amministratori essendo i primi chiamati a mettere ufficialmente in mora questi ultimi, al fine di provocare l’esplicitazione di una strategia di uscita dalla situazione di difficoltà in cui si trova l’azienda.

Crisi conclamata reversibile, allerta interna “verso l’esterno” e allerta esterna

75.10.6.

Se l’intervento non è tempestivo o se non ha esito positivo, si arriva alla crisi in senso giuridico ossia alla “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. In questa fase gli organi di controllo devono valutare se la società possa ancora uscire dalla crisi autonomamente, sotto la guida dei soli amministratori oppure se, al fine di mettere in sicurezza l’attività aziendale, sia necessario avviare un processo di “allerta verso l’esterno”.

0001738693 SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

FALLIMENTO E CRISI D’IMPRESA 2021

Wolters Kluwer - 2021

La **tempestiva segnalazione** da parte degli organi di controllo societario all'organo amministrativo costituisce causa di **esonero dalla responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che nei casi previsti sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. In proposito, il nuovo assetto legislativo prevede infatti che, nel caso di mancata adozione di misure sufficienti da parte degli organi amministrativi entro i tempi indicati, gli organi di controllo informino della situazione uno specifico ente terzo denominato OCRI, ossia "Organismo di composizione della crisi di impresa". Il nuovo codice individua, inoltre, una specifica categoria di soggetti definiti "creditori pubblici qualificati" a cui sono attribuiti rilevanti poteri nel processo di allerta. Si tratta

- dell'Agenzia delle Entrate,
- dell'INPS,
- dell'Agente della riscossione delle imposte,

a cui è attribuito il potere di dare avvio ad una ulteriore e concorrente segnalazione all'OCRI quando sia riscontrato il superamento di specifiche soglie rilevanti di esposizione dell'azienda nei loro confronti. In una prima versione dei decreti delegati, tali soglie erano state individuate in importi di modesta entità, che sono stati successivamente aumentati, a seguito del confronto con gli operatori di settore e con i rappresentanti delle aziende, raggiungendo valori ritenuti più adeguati. Si rinvia in merito (➔75.10.4.)

75.10.7. L'obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo societari

Come descritto sopra (➔75.10.4.; ➔75.10.5.; ➔75.10.6.), l'art. 14 c.c.i. pone a carico di determinati soggetti (segnatamente, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione) un **duplice obbligo**, consistente tanto nel **controllo dell'attività dell'organo amministrativo** quanto nella **segnalazione allo stesso dell'esistenza di fondati indizi della crisi, laddove esistenti**. In particolare, gli organi di controllo hanno l'onere di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'**adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il prevedibile andamento della gestione** nonché il suo **equilibrio economico-finanziario**.

Le **modalità di segnalazione** cui sono tenuti gli organi di controllo, affinché siano efficaci e tempestive, sono state **espressamente previste dal legislatore** ai sensi del comma secondo dell'art. 14.

La **ratio** di questa disposizione va individuata nel potenziale dialogo che viene a crearsi tra i due organi, volto ad individuare sia le soluzioni possibili che le iniziative concretamente intraprese, in difetto delle quali gli organi di controllo possono dare luogo alla c.d. **procedura di allerta esterna** (si rinvia al paragrafo ➔75.10.6.) mediante idonea segnalazione all'OCRI, in deroga all'obbligo di segretezza di cui all'art. 2407 c.c.

La **tempestiva segnalazione all'organo amministrativo**, ai sensi del comma 1, costituisce **causa di esonero della responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni** e, con tale disposizione, il legislatore ha dato attuazione di quanto previsto nella Legge delega n. 155/2017, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f).

Infine, per sopperire ad eventuali carenze nei meccanismi di comunicazione interna tra gli organi di controllo societari e, in ogni caso, al fine di garantire tempestività al meccanismo dell'allerta, è stato previsto, nel comma 4 dell'art. 14 c.c.i., che determinati soggetti (segnatamente **istituti di credito** e **altri intermediari finanziari** di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993) provvedano a dare notizia anche agli organi di controllo societari, laddove esistenti, di eventuali **variazioni, revisioni e revoche** degli **affidamenti comunicati al cliente**.

75.10.8. Insolvenza reversibile e ricorso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

In caso di **insuccesso delle trattative stragiudiziali**, si entra strutturalmente nella fase che la dottrina qualifica come fase dell'insolvenza reversibile.

Il nuovo codice qualifica l'"insolvenza" come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'organo collegiale nominato dall'OCRI invita il debitore a **presentare domanda di accesso ad una procedura** di regolazione della crisi o dell'insolvenza in un termine molto breve.

75.10.9. Insolvenza conclamata e istanza di liquidazione giudiziaria

Se gli amministratori **non ravvedono la possibilità di adire ad una delle procedure** di regolazione della crisi e dell'insolvenza o queste ultime non hanno sortito l'esito sperato, la società viene a trovarsi nella fase finale del processo denominata dell'insolvenza conclamata. È rilevante evidenziare che

0001738693 SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA 2021

Wolters Kluwer - 2021

© Wolters Kluwer Italia

tra i soggetti legittimati a presentare istanza di apertura del procedimento di "liquidazione giudiziaria", il codice ha previsto accanto al debitore, ai creditori e al pubblico ministero, anche gli organi di controllo societari e quindi *in primis* il collegio sindacale.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E RELATIVI TERMINI

75.11.

L'art. 15 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (c.c.i.) individua i **creditori pubblici qualificati** tenuti alla "**segnalazione di allerta**" a fronte del perdurare di un'esposizione debitoria erariale e previdenziale dell'imprenditore di "**importo rilevante**", disciplinando:

- automatismi, modalità e condizioni di segnalazione;
- ipotesi di esonero;
- sanzioni in caso di omessa segnalazione.

Le disposizioni contenute nell'art. 15 danno attuazione al **principio contenuto nell'art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 155/2017**, rispondono all'obiettivo di responsabilizzare i creditori pubblici nell'emersione tempestiva della crisi d'impresa e sono funzionali alla corretta ed efficace attivazione degli istituti di allerta e di composizione assistita della crisi. Ai sensi del comma 1 dell'art. 15, i **creditori pubblici qualificati** - espressamente ed unicamente l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'Agente della riscossione - hanno l'**obbligo di dare avviso al debitore** che la sua esposizione debitoria ha superato una determinata "**soglia di rilevanza**" (come *infra* definita). Se entro i successivi novanta giorni dalla ricezione dell'avviso, l'imprenditore non abbia alternativamente:

1. estinto il proprio debito o regolarizzato per intero il debito (ovvero, con specifico riguardo all'Agenzia delle entrate, non sia in regola con i piani di rateazione dei c.d. "avvisi bonari" ex art. 3-*bis*, D.Lgs. n. 462/1997); oppure
2. presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza,

i creditori pubblici ne faranno **segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società (se esistenti)**.

L'avviso al debitore va effettuato a mezzo P.E.C. o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

Inadempimento rilevante

75.11.1.

L'esposizione debitoria (art. 15, comma 2) supera la **soglia di rilevanza** e, dunque, fa scattare l'obbligo di segnalazione, nelle seguenti ipotesi:

1. per l'**Agenzia delle entrate**, quando l'ammontare **totale del debito scaduto e non versato per IVA** (risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica) sia **almeno pari al 30% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente e non inferiore**:
 - a euro 25.000, per volumi d'affari risultanti dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente fino a euro 2.000.000;
 - a euro 50.000, per volumi d'affari risultanti dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente fino a euro 10.000.000;
 - a euro 100.000, per volumi d'affari risultanti dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
2. per l'**INPS**, quando il debitore è in **ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali per un ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, e comunque superiore alla soglia di euro 50.000**;
3. per l'**Agente della riscossione**, quando **la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione (dopo l'entrata in vigore del nuovo CCI), autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi**:
 - la soglia di **euro 500.000**, per le **imprese individuali**;
 - la soglia di **euro 1.000.000** per le **imprese collettive**.

Modalità operative della segnalazione al debitore

75.11.2.

Sotto il **profilo operativo** (art. 15, comma 3), l'avviso al debitore deve essere notificato nei termini seguenti:

Agenzia delle entrate	contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex 54- <i>bis</i> , D.P.R. n. 633/1972 (avviso bonario)
INPS	entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo rilevante <i>sub</i> 2
Agente della riscossione	entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie <i>sub</i> 3

Decorso il termine di novanta giorni previsto al comma 1 dell'art. 15, la segnalazione all'OCRI va effettuata **senza indugio** con modalità telematiche che saranno definite d'intesa tra Unioncamere ed InfoCamere.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l'obbligo di segnalazione in capo all'Agenzia dell'Entrate decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Le Camere di commercio (comma 6 dell'art. 15) rendono disponibile, "esclusivamente" ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale da cui risultino:

- i soggetti sottoposti alle misure di allerta;
- le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, il Codice della Crisi e dell'Insolvenza ha previsto, all'art. 354, **la revisione "eventuale" della tipologia di debiti monitorati e della loro entità.**

75.11.3. Esonero dalla segnalazione

Il comma 5 del medesimo art. 15 prevede, per i creditori pubblici qualificati, una **specifica ipotesi di esonero dall'obbligo di segnalazione.**

L'ipotesi ricorre allorché il debitore fornisca **prova documentale di essere titolare di crediti d'imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni** (risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica delle certificazioni, consultabile con modalità telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze) **per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.**

75.11.4. Sanzioni "improprie" per la mancata segnalazione

Il comma 1 dell'art. 15 introduce una sanzione impropria per la mancata ottemperanza dell'obbligo di segnalazione, che consiste:

- per l'Agenzia delle entrate e l'INPS, nella **inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali essi sono titolari** (principalmente i privilegi generali mobiliari disciplinati dal codice civile);
- per l'Agente della riscossione, nella **inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione.**

La previsione normativa desta talune incertezze applicative, in ordine:

- all'ambito applicativo, probabilmente da circoscrivere ai soli debiti oltre soglia, come definiti al comma 2 dell'art. 15;
- al momento della concreta applicazione, da delimitare al solo caso di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero, da estendere - come sembrerebbe preferibile - anche a tutte le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI 76.

76.1.	ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCRI E OCC)	76.3.	MISURE PROTETTIVE
76.1.1.	Premessa	76.4.	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
76.1.2.	Struttura dell'organismo	76.5.	SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO
76.1.3.	Attivazione dell'organismo	76.6.	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
76.1.4.	Il Referente	76.7.	TEMPESTIVITÀ DELL'INIZIATIVA
76.1.5.	Il Collegio degli Esperti	76.8.	MISURE PREMIALI
76.1.6.	Attività dell'organismo		
76.2.	COMPOSIZIONE DELLA CRISI		

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCRI E OCC)

76.1.

Premessa

76.1.1.

La Legge delega n. 155/2017 tratta, all'art. 4, gli istituti di allerta e di prevenzione che rappresentano le principali novità dell'intero impianto normativo.

Gli istituti hanno carattere **stragiudiziale e confidenziale** e sono finalizzati a:

- incentivare l'**emersione anticipata della crisi**;
- agevolare lo svolgimento di **trattative tra il debitore e i creditori**.

Al fine di assistere i debitori nella fase delle trattative con i creditori, il legislatore ha pensato di istituire appositi "**organismi di composizione della crisi d'impresa**" ("OCRI", tale organismo non deve essere confuso con l'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 3 della L. n. 3/2012 - OCC).

In attuazione della legge delega, il decreto legislativo ha previsto la disciplina illustrata nei paragrafi successivi.

Struttura dell'organismo

76.1.2.

L'organismo di composizione della crisi è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.).

Secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, c.c.i. l'organismo opera tramite il **Referente** (individuato nel segretario generale della C.C.I.A.A. o in un suo delegato), l'**Ufficio del referente** ed il **Collegio degli Esperti** di volta in volta nominato ai sensi del successivo art. 17, c.c.i.

Il codice della crisi consente anche l'istituzione dell'Ufficio del referente in forma associata tra diverse C.C.I.A.A.

Attivazione dell'organismo

76.1.3.

Ai sensi dell'art. 16 c.c.i., l'OCRI si attiva:

- su **segnalazione degli organi di controllo societari** (art. 14 c.c.i.);
- su **segnalazione dei creditori pubblici qualificati** (art. 15 c.c.i.), tra i quali figurano l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'Agente della Riscossione ;
- su **istanza del debitore**: in questo caso, secondo quanto previsto all'art. 18, comma 6, c.c.i., il Referente ne dà notizia ai soggetti tenuti alla segnalazione, sia pubblici qualificati che di controllo societari, avvertendoli che essi ne sono esonerati fino a quando il procedimento resta aperto.

Il Referente

76.1.4.

Non appena giunta la segnalazione, il Referente deve provvedere alla **nomina dei tre membri del Collegio degli Esperti**. Le designazioni sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza, tenuto conto, in ogni caso, della specificità dell'incarico. Il Referente **procede come segue**:

- invia al Presidente della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale competente in riferimento al luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa stessa ed al Presidente della C.C.I.A.A. la **richiesta di designazione del proprio candidato**. Questi ultimi devono comunicare al Referente il nominativo dell'esperto designato **entro tre giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta; in caso di inerzia, il Referente procede alla designazione, in via sostitutiva, dell'esperto mancato;
- individua l'esperto designato **dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore** scegliendo tra **tre nominativi** indicati dallo stesso debitore. Il Referente, sentito il debi-

0001738693 SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA 2021

Wolters Kluwer - 2021

- tore, **provvederà comunque alla designazione dell'esperto** anche nel caso in cui risulti impossibile individuare l'associazione rappresentativa di riferimento;
- segnala **l'inerzia o mancato adempimento** ai propri compiti dei componenti il Collegio degli Esperti al Presidente della Sezione Specializzata in materia di impresa, al Presidente della C.C.I.A.A. o suo delegato e all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore. Questi **dovranno provvedere** entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, **alla designazione di un nuovo esperto** in sostituzione di quello inerte o inadempiente;
 - **provvede alla sostituzione** degli esperti in caso di rinuncia o decadenza degli stessi per mancata accettazione della carica entro il giorno successivo alla comunicazione della nomina;
 - **convoca il debitore** per la sua audizione entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione;
 - cura che la terna degli esperti designati per il Collegio abbia le **professionalità "in concreto" necessarie** per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale; ove il Referente riscontri la mancanza dei profili professionali necessari, provvede, con atto motivato, alla nomina di un esperto che ne sia munito in sostituzione di quello designato dal Presidente della C.C.I.A.A. (art. 17, comma 4, c.c.i.), scegliendolo tra gli iscritti al medesimo albo dei gestori della crisi;
 - **convoca il debitore avanti all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento** competente per territorio nel caso in cui verifichi che la segnalazione sia riferita ad un'impresa c.d. minore (secondo i criteri individuati all'art. 2, comma 1, lett. d, c.c.i.), ovvero si tratti di impresa agricola.

76.1.5. Il Collegio degli Esperti

Entro il giorno successivo alla comunicazione della loro nomina, a pena di decadenza, i professionisti esperti devono rendere l'attestazione della loro indipendenza secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. o, n. 2 e 3, c.c.i.

Composizione - Il Collegio è composto da tre esperti nominati tra gli iscritti nell'apposito albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza, dei quali:

- uno designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente in riferimento al luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa, o da un suo delegato (art. 17, comma 1, lett. a, c.c.i.);
- uno designato dal presidente della C.C.I.A.A., o da un suo delegato, diverso dal referente (art. 17, comma 1, lett. b, c.c.i.);
- uno designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal debitore al Referente (art. 17, comma 1, lett. c, c.c.i.).

76.1.6. Attività dell'organismo

Entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione ricevuta, o dalla presentazione dell'istanza da parte del debitore, l'**OCRI convoca lo stesso debitore** nonché i componenti dell'organo di controllo, se la società ne è dotata.

L'audizione del debitore ha lo scopo di verificare la sussistenza di fondati indizi della crisi e di individuare, nel più breve tempo possibile, le possibili misure necessarie per porvi rimedio fissando il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

Audizione del debitore - La norma dispone che si proceda alla convocazione ed all'audizione del debitore in via riservata e confidenziale; pertanto le modalità di attuazione e gestione di tale fase dovranno essere tali da **garantire che i terzi non vengano a conoscenza della procedura**, in quanto la notizia potrebbe aggravare ulteriormente lo stato di crisi dell'impresa.

I componenti del Collegio degli Esperti scelgono al proprio interno il **presidente**, il quale a propria volta designa il **relatore** (sé stesso o altro componente del Collegio), cui spetta il compito di acquisire ogni informazione utile alla conoscenza dello stato dell'impresa, ed il **segretario**, a cui è assegnato il compito di verbalizzare l'audizione del debitore e le eventuali relazioni del Collegio.

Conclusa l'audizione del debitore, il Collegio deve valutare - in base ai dati raccolti - se siano emersi o meno fondati indizi di crisi, anche alla luce delle informazioni fornite dal debitore circa le iniziative messe in atto in esito alle segnalazioni.

Al termine delle valutazioni:

- se ritiene che gli indizi **non sussistano o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta**, il Collegio dispone l'**archiviazione** delle segnalazioni ricevute, dandone comunicazione al debitore e ai soggetti che le hanno effettuate.

0001738693 SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA 2021

Wolters Kluwer - 2021

© Wolters Kluwer Italia

Il Collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se presente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che impongono ai creditori pubblici qualificati l'obbligo di segnalazione (art. 15, comma 2, lettere a, b e c). All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI;

- se ritiene **confermata l'esistenza di fondati indizi di crisi**, il Collegio si **confronta con il debitore** per individuare le misure più idonee per porvi rimedio, fissando un termine entro il quale il debitore stesso deve riferire in merito alla relativa attuazione.

Alla scadenza del termine, se il debitore non ha ottemperato all'invito, ovvero non ha assunto le iniziative individuate, il Collegio redige una breve **relazione e la trasmette al Referente**, il quale ne dà notizia a coloro che ne hanno effettuato la segnalazione, ai fini dell'assunzione delle conseguenti opportune iniziative.

Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore (art. 19, c.c.i.) il Referente dà notizia ai soggetti qualificati (artt. 14 e 15, c.c.i.) che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.

COMPOSIZIONE DELLA CRISI

76.2.

Il collegio degli esperti, su istanza del debitore ed a seguito dell'audizione dello stesso, **fissa un termine non superiore a novanta giorni**, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in presenza di riscontri positivi nelle trattative, per verificare se sussistono i presupposti che consentono una **soluzione concordata** della crisi.

Quanto prima, il collegio deve acquisire dal debitore o predisporre su richiesta di quest'ultimo la seguente documentazione:

- una **relazione aggiornata** sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- un **elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali**, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione;
- tutti i **documenti ritenuti utili**.

La norma consente al Collegio di predisporre quanto sopra indicato anche mediante la suddivisione dei compiti tra i componenti stessi sulla base delle differenti competenze e professionalità.

Se uno dei componenti del Collegio è in possesso dei requisiti per essere qualificato professionista indipendente (art. 2, comma 1, lett. o), spetta allo stesso collegio l'onere di **attestare la veridicità dei dati aziendali** nel caso in cui il debitore intenda presentare una **domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti** o di apertura del **concordato preventivo**.

L'art. 19 prevede la **forma scritta** per l'accordo da sottoscrivere con i creditori che ha valore solo per i soggetti che lo hanno sottoscritto. L'accordo, depositato in copia presso l'OCRI, genera gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento ed è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del debitore e previo consenso dei creditori interessati.

MISURE PROTETTIVE

76.3.

L'art. 20 prevede per il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi di avvalersi di **misure protettive** che gli consentano di portare a termine le trattative in corso, mediante formale richiesta da presentare al Tribunale, Sezione specializzata delle Imprese, competente in base al luogo in cui si trova la sede dell'impresa.

Con riguardo al procedimento per le misure cautelari e protettive, la norma rimanda agli artt. 54 e 55 c.c.i. in quanto compatibili. Il giudice competente designato per la trattazione dell'istanza ha la facoltà di sentire i soggetti che hanno effettuato la segnalazione o il Presidente del collegio degli esperti.

Le misure protettive possono essere concesse per un **periodo iniziale non superiore a tre mesi, successivamente prorogabile** su istanza del debitore, anche più volte. Le misure possono tuttavia essere prorogate sino all'ulteriore termine massimo di tre mesi a condizione che le trattative siano tali da rendere possibile il raggiungimento dell'accordo e che tale circostanza sia attestata dal collegio degli esperti.

Il debitore durante il periodo di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione ha la facoltà di chiedere al giudice competente di disporre i seguenti provvedimenti:

- il differimento dell'obbligo di legge in capo all'assemblea ordinaria o al consiglio di sorveglianza delle società per azioni di **ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate** se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo (art. 2446, comma 2 e 3, c.c.);

0001738693 SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA 2021

Wolters Kluwer - 2021

- il differimento dell'obbligo in capo agli amministratori o al consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, al consiglio di sorveglianza delle società per azioni di **convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale** e contestualmente l'aumento dello stesso ad un importo non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società, nell'ipotesi in cui il capitale si riduca al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c.);
- il differimento dell'obbligo in capo agli amministratori di società a responsabilità limitata di **convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate** se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo (art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6 c.c.);
- il differimento dell'obbligo imposto agli amministratori di società a responsabilità limitata di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e la sua ricostituzione, in presenza di perdite che riducano lo stesso al di sotto del minimo legale;
- **la non operatività della causa di scioglimento** delle società per azioni e a responsabilità limitata per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.);
- **la non operatività delle clausole di scioglimento previste per le società cooperative all'art. 2545-duodecies c.c.**

Il provvedimento con cui il Tribunale dispone il differimento degli obblighi succitati può essere pubblicato nel registro delle imprese su istanza del debitore.

Le misure protettive possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi **atti di frode nei confronti dei creditori** o se il collegio degli esperti segnala al giudice competente che non vi sono i presupposti per una soluzione concordata della crisi, nonché nel caso in cui non vi siano progressi significativi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

76.4. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Se alla scadenza dei novanta giorni e degli ulteriori tre mesi non è stato concluso alcun accordo con i creditori coinvolti e persiste lo stato di crisi, il collegio, in base al disposto dell'art. 21 c.c.i., invita il debitore a presentare entro trenta giorni **domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza** di cui agli artt. 37 e seguenti del c.c.i.

Nella presentazione della domanda, il debitore può utilizzare la documentazione già prodotta nel procedimento di composizione assistita, di cui all'art. 19, commi 2 e 3, quale:

- **la relazione aggiornata** sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- **l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti** reali o personali, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione;
- **tutti i documenti prodotti ritenuti utili;**
- **l'attestazione** rilasciata dal collegio degli esperti **sulla veridicità dei dati aziendali**, nel momento in cui il debitore intenda presentare una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo.

Al termine del procedimento di composizione assistita, l'OCRI dovrà **comunicare l'esito negativo del procedimento ai soggetti che non vi hanno partecipato**. La disposizione si riferisce agli organi di controllo societari (art. 14) e ai creditori pubblici qualificati (art. 15).

La documentazione e gli atti prodotti o acquisiti nel procedimento di composizione assistita della crisi con esito negativo potranno essere utilizzati **solo nella procedura di liquidazione giudiziale o nel corso di un procedimento penale**.

76.5. SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO

Si verifica l'**inerzia del debitore** nel caso in cui lo stesso, nel corso del procedimento di composizione assistita:

- non compaia per l'audizione;
- non depositi, dopo l'audizione, l'istanza per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, in assenza di archiviazione del procedimento disposta dal collegio;
- non depositi, all'esito delle trattative, la domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine di novanta giorni prorogabili di ulteriori tre mesi.

In tali ipotesi, se non risulta che il debitore ha depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sulla scorta di quanto previsto all'art. 22 c.c.i., il collegio degli esperti, ritenendo evidente lo stato di insolvenza del debitore, effettuerà la **segnalazione** con relazione motivata al referente OCRI che ne **darà notizia al Pubblico Ministero** presso il Tribunale competente in relazione alla sede della società. Se il Pubblico Ministero riterrà fondata la notizia dell'insolvenza, presenterà ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 38) tempestivamente e, comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione ricevuta.

0001738693 SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA 2021

Wolters Kluwer - 2021

© Wolters Kluwer Italia

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

76.6.

L'art. 23 c.c.i. disciplina la liquidazione del compenso spettante all'organismo di composizione della crisi.

Il compenso dell'OCRI può essere:

- **concordato** con l'imprenditore;
- in mancanza, **liquidato dal Presidente della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale** competente in base alla sede legale del debitore, o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti **parametri**, determinati ai sensi dell'art. 351 del codice della crisi:
 - in caso di **mancata comparizione del debitore**, il compenso minimo del curatore ridotto al 50%, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio;
 - per la **sola audizione del debitore**, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio;
 - per il **procedimento di composizione assistita della crisi**, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministero di Giustizia n. 202 del 24/09/2014, artt. 14, 15 e 16 in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.

TEMPESTIVITÀ DELL'INIZIATIVA

76.7.

Il Codice della crisi prevede in favore del debitore che assume tempestivamente l'iniziativa per l'emersione della crisi alcune misure premiali, descritte nel successivo paragrafo.

Ai sensi dell'art. 24 c.c.i., l'iniziativa del debitore non è considerata tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal codice della crisi **oltre il termine di sei mesi**, ovvero presenta l'istanza di composizione assistita della crisi **oltre il termine di tre mesi**, a decorrere da quando si verifica alternativamente una delle seguenti circostanze:

- a. debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà del totale complessivo mensile delle retribuzioni;
- b. debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c. superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3, c.c.i.

La tempestività necessaria ai fini dell'applicazione delle misure premiali, potrà essere attestata, su richiesta del debitore, dal Presidente del Collegio degli esperti dell'OCRI.

MISURE PREMIALI

76.8.

L'art. 25 del codice della crisi individua le misure premiali riconosciute, come detto, all'imprenditore che ha assunto tempestivamente l'iniziativa per prevenire l'aggravarsi della crisi ai sensi del precedente art. 24.

I benefici riconosciuti, cumulabili fra loro, sono i seguenti:

- a. **riduzione alla misura legale degli interessi** che maturano sui debiti tributari durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione;
- b. **riduzione delle sanzioni tributarie, per le quali è prevista l'applicazione ridotta**, alla misura minima di legge in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, a condizione che il termine per il pagamento delle stesse scada dopo la presentazione dell'istanza presentata dal debitore o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi;
- c. **riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari** oggetto della procedura di composizione assistita e nella eventuale procedura di regolazione della crisi o insolvenza successivamente aperta;
- d. **proroga raddoppiata del termine** che il giudice può fissare (art. 44) **per il deposito della proposta** di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, a condizione che l'OCRI non abbia dato notizia di insolvenza al pubblico ministero (art. 22);
- e. **inammissibilità della proposta concorrente di concordato preventivo in continuità aziendale**, alla condizione, attestata dal professionista incaricato, che la proposta del debitore assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

La presentazione tempestiva dell'istanza all'OCRI o della domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, **esclude la punibilità per alcuni reati** quando, successivamente su iniziativa del debitore, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concor-

0001738693 SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA

© Wolters Kluwer Italia S.r.l.

<http://www.lamiabiblioteca.com>

FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA 2021

Wolters Kluwer - 2021

dato preventivo o viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, se il danno cagionato sia di speciale tenuità.

L'esclusione opera per le seguenti fattispecie di reato limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura:

- bancarotta fraudolenta (art. 322);
- bancarotta semplice (art. 323);
- ricorso abusivo al credito (art. 325);
- liquidazione giudiziale delle s.n.c. e s.a.s. (art. 328);
- fatti di bancarotta fraudolenta (art. 329);
- fatti di bancarotta semplice (art. 330);
- ricorso abusivo al credito (art. 331);
- reati dell'institore (art. 333);
- concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria (art. 341, comma 2, lett. a e b).

La norma prevede altresì la **riduzione della pena fino alla metà** quando, al di fuori dai casi di speciale tenuità del danno, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, inoltre, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di due milioni di euro.